



*Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Commissione per i trasporti e il turismo*

2023/0266(COD)

18.1.2024

EMENDAMENTI 120 - 349

Progetto di relazione
Pascal Canfin, Barbara Thaler
(PE757.207v01-00)

Contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto

Proposta di regolamento
(COM(2023)0441 – C9-0305/2023 – 2023/0266(COD))

Emendamento 120
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione **e la comunicazione** delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 121
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano, **transitano** o terminano nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 122
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di

gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano *o* terminano nel territorio dell'Unione.

gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano, terminano *o transitano* nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 123
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano, *sostano* o terminano nel territorio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'inserimento del termine "sostano" intende evitare una concorrenza sleale a favore degli operatori dei trasporti del paese terzo o una perturbazione della parità di condizioni che compromette la competitività dei servizi di trasporto dell'UE.

Emendamento 124
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano *o* terminano nel territorio dell'Unione.

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce le norme per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che iniziano *e* terminano nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 125
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il presente regolamento, lo Stato membro può decidere di imporre prescrizioni obbligatorie per il calcolo e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto nel diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 126
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione, ***compresi i servizi di trasporto in arrivo e in partenza tra l'Unione e i paesi terzi***, e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi, ***su base volontaria o contrattuale o in relazione agli obblighi a norma del diritto dell'Unione o nazionale.***

Or. en

Motivazione

Sebbene l'ambito di applicazione della proposta includa i punti di origine o di destinazione

situati in un paese terzo, non è chiaro se i soggetti di paesi terzi avranno accesso e le risorse necessarie per calcolare e comunicare correttamente le informazioni sui dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 127

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione **e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto** che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione **e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.**

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione che iniziano, **transitano** o terminano nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 128

Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca **o organizzi** servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano **o** terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano, terminano **o transitano** nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni **su base contrattuale o volontaria** per fini commerciali o normativi.

Emendamento 129
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano, **sostano** o terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Emendamento 130
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano **o** terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Emendamento

Il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca o organizzi servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcoli le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano **e** terminano nel territorio dell'Unione e comunichi a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.

Emendamento 131
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica anche ai servizi digitali di mobilità volti ad agevolare gli spostamenti multimodali attraverso servizi di trasporto, veicoli, biciclette, dispositivi di mobilità personale o spostamenti a piedi che calcolino e comunichino le emissioni di gas a effetto serra generate dal modo o dai modi di trasporto utilizzati per ogni percorso suggerito.

Or. en

Emendamento 132
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1) "gas a effetto serra": componente gassoso dell'atmosfera, naturale o antropico, che assorbe ed emette radiazioni a lunghezze d'onda specifiche nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie della Terra, dall'atmosfera e dalle nuvole;

1) "gas a effetto serra": componente gassoso dell'atmosfera, naturale o antropico, che assorbe ed emette radiazioni a lunghezze d'onda specifiche nello spettro delle radiazioni infrarosse emesse dalla superficie della Terra, dall'atmosfera e dalle nuvole, ***secondo quanto previsto dall'ultima relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)***;

Or. en

Emendamento 133
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) "unità di assorbimento del carbonio": unità di assorbimento del carbonio quale definita all'articolo 2 del [nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio];

Or. en

Emendamento 134
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12) "soggetto interessato": soggetto che calcola le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che inizia o termina nel territorio dell'Unione e comunica a terzi le informazioni in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi;

12) "soggetto interessato": soggetto che calcola le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che inizia, **sosta** o termina nel territorio dell'Unione e comunica a terzi le informazioni in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi;

Or. en

Emendamento 135
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

12) "soggetto interessato": soggetto che calcola le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che inizia **o** termina

12) "soggetto interessato": soggetto che calcola le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che inizia, termina

nel territorio dell'Unione e comunica a terzi le informazioni in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi;

o transita nel territorio dell'Unione e comunica a terzi le informazioni in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi;

Or. en

Emendamento 136

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione

12) "soggetto interessato": soggetto che calcola le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che inizia *o* termina nel territorio dell'Unione e comunica a terzi le informazioni in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi;

Emendamento

12) "soggetto interessato": soggetto che calcola le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto che inizia *e* termina nel territorio dell'Unione e comunica a terzi le informazioni in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi;

Or. en

Emendamento 137

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis) "servizio digitale di mobilità multimodale": servizio che fornisce informazioni sul traffico e dati di viaggio quali l'ubicazione di strutture di trasporto, orari, disponibilità o tariffe per più di un modo di trasporto, che può comprendere caratteristiche che consentono l'effettuazione di prenotazioni o pagamenti oppure l'emissione di biglietti;

Or. en

Motivazione

La definizione di "servizio digitale di mobilità multimodale" è coerente con la direttiva (UE) 2023/2661 che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

Emendamento 138

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione

13) "intermediario di dati": persona fisica o giuridica che raccoglie e comunica informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto sulla base di accordi giuridici, contrattuali o di altro tipo distinti;

Emendamento

13) "intermediario di dati": persona fisica o giuridica che raccoglie, **combina** e comunica informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto sulla base di accordi giuridici, contrattuali o di altro tipo distinti;

Or. en

Emendamento 139

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "intensità delle emissioni di gas a effetto serra": coefficiente che descrive il rapporto tra i dati indicati relativi a un'attività che genera gas a effetto serra e l'emissione di gas a effetto serra;

Emendamento

16) "intensità delle emissioni di gas a effetto serra": **un** coefficiente che descrive il rapporto tra i dati indicati relativi a un'attività che genera gas a effetto serra e l'emissione di gas a effetto serra;

Or. en

Emendamento 140

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 16

Testo della Commissione

16) "intensità delle emissioni di gas a effetto serra": coefficiente che descrive il rapporto tra *i dati indicati relativi a* un'attività *che genera gas a effetto serra* e l'emissione di gas a effetto serra;

Emendamento

16) "intensità delle emissioni di gas a effetto serra": *il* coefficiente che descrive il rapporto tra un'attività *di trasporto o di hub* e l'emissione di gas a effetto serra;

Or. en

Emendamento 141

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17

Testo della Commissione

17) "fattore di emissione di gas a effetto serra": coefficiente che descrive il rapporto tra *l'*attività che genera gas a effetto serra e l'emissione di gas a effetto serra;

Emendamento

17) "fattore di emissione di gas a effetto serra": coefficiente che descrive il rapporto tra *i dati relativi all'*attività che genera gas a effetto serra e l'emissione di gas a effetto serra;

Or. en

Emendamento 142

Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*17 bis) "emissioni dei trasporti":
emissioni che rappresentano l'impatto, in termini di gas a effetto serra, di un servizio di trasporto derivante da:
– "emissioni dal serbatoio alla ruota";*

- "emissioni dei vettori energetici";
- "emissioni prodotte nel ciclo di vita dei veicoli";

Or. en

Emendamento 143

Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 18

Testo della Commissione

18) "emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota": emissioni che rappresentano l'impatto, in termini di gas a effetto serra, dell'utilizzo dei veicoli e del loro approvvigionamento energetico;

Emendamento

18) "emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota": emissioni che rappresentano l'impatto, in termini di gas a effetto serra, dell'utilizzo dei veicoli e del loro approvvigionamento energetico, **un sottoinsieme delle emissioni dei trasporti**;

Or. en

Emendamento 144

Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) "emissioni dei vettori energetici": tutte le emissioni dei processi operativi per la fornitura del vettore energetico da utilizzare nei veicoli o presso gli hub. Vi rientrano processi quali l'estrazione, la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto di vettori energetici, nonché le emissioni derivanti dalla costruzione e dallo smantellamento di infrastrutture per la produzione di energia;

Emendamento 145

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) "emissioni prodotte nell'intero ciclo di vita": le emissioni che rappresentano la somma della quota corrispondente delle emissioni relative alla costruzione dell'infrastruttura utilizzata dal veicolo, le emissioni relative alla produzione, alla manutenzione e al fine vita del veicolo e le emissioni dal pozzo alla ruota;

Emendamento 146

Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

19 ter) "emissioni prodotte nel ciclo di vita dei veicoli": le emissioni associate ai materiali utilizzati per la costruzione dei veicoli, alle attività di costruzione effettive, al trasporto dei veicoli, alle attività di manutenzione e alle attività di smaltimento;

Emendamento 147

Caroline Nagtegaal

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21**

Testo della Commissione

21) "dati primari": valore quantificato di un processo o di un'attività ottenuto da una misurazione diretta o da un calcolo basato su misurazioni dirette;

Emendamento

21) "dati primari": valore quantificato di un processo o di un'attività ottenuto da una misurazione diretta o da un calcolo basato su misurazioni dirette. ***I dati primari possono essere ulteriormente definiti come "dati primari dettagliati" o "dati primari aggregati";***

Or. en

Motivazione

Nell'attuale proposta la distinzione tra dati primari e secondari è priva di granularità per quanto riguarda la frequenza e i dettagli della comunicazione. L'emendamento introduce due categorie per i dati primari: "dati primari dettagliati" ottenuti attraverso misurazioni frequenti e "dati primari aggregati" ricavati da periodi prolungati o da fonti multiple.

**Emendamento 148
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout**

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21**

Testo della Commissione

21) "dati primari": valore quantificato di un processo o di un'attività ottenuto da una misurazione diretta o da un calcolo basato su misurazioni dirette;

Emendamento

21) "dati primari": valore quantificato di un processo o di un'attività ottenuto da una misurazione diretta o da un calcolo basato su misurazioni dirette ***e che può essere "dettagliato" o "aggregato";***

Or. en

**Emendamento 149
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout**

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "dati primari dettagliati": dati primari di singoli veicoli o processi di hub misurati su base settimanale o con maggiore frequenza e dati di singoli servizi di trasporto;

Or. en

**Emendamento 150
Caroline Nagtegaal**

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

21 bis) "dati primari dettagliati": dati primari di singoli veicoli o processi di hub di trasporto o di singoli servizi di trasporto, misurati con frequenza;

Or. en

**Emendamento 151
Caroline Nagtegaal**

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

21 ter) "dati primari aggregati": dati primari aggregati per un periodo superiore o provenienti da più veicoli, processi di hub di trasporto o servizi di trasporto;

Or. en

**Emendamento 152
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout**

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

21 ter) "dati primari aggregati": dati primari aggregati per un periodo superiore o provenienti da più veicoli, processi di hub o servizi di trasporto;

Or. en

Emendamento 153
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22

Testo della Commissione

Emendamento

22) "dati secondari": dati modellizzati o valori standard che non rispondono alle prescrizioni per i dati primari, come dati provenienti da banche dati e letteratura pubblicata, fattori standard di emissione di gas a effetto serra ricavati da inventari nazionali, dati calcolati, stime o altri dati rappresentativi, dati ottenuti da processi di approssimazione o stime approssimative;

22) "dati secondari": **dati derivati**, dati modellizzati o valori standard che non rispondono alle prescrizioni per i dati primari, come dati provenienti da banche dati e letteratura pubblicata, fattori standard di emissione di gas a effetto serra ricavati da inventari nazionali, dati calcolati, stime o altri dati rappresentativi, dati ottenuti da processi di approssimazione o stime approssimative;

Or. en

Emendamento 154
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 bis) "dati secondari derivati": dati primari provenienti da singoli servizi di trasporto combinati con dati primari

aggregati provenienti da attività comparabili o processi combinati con società che hanno collaborato in una struttura di società di pari livello;

Or. en

Emendamento 155

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione

23) "valore standard": valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata, considerato predefinito in caso di mancanza di dati primari o modellizzati;

Emendamento

23) "valore standard": valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata *e verificato da un organismo di valutazione della conformità*, considerato predefinito in caso di mancanza di dati primari o modellizzati;

Or. en

Emendamento 156

Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 23

Testo della Commissione

23) "valore standard": valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata, considerato predefinito in caso di mancanza di dati primari o modellizzati;

Emendamento

23) "valore standard": valore di dati secondari tratto da una fonte pubblicata, considerato predefinito in caso di mancanza di dati primari, *secondari derivati* o modellizzati;

Or. en

Emendamento 157

Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

30 bis) "banca dati sulle prestazioni di trasporto riferite tra pari": serie di dati o banca dati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), basata su dati primari regolari raccolti in un gruppo di pari con differenziazione settoriale e geografica, tradotti in fattori di intensità delle emissioni che possono essere utilizzati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese ("PMI") di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Or. en

Emendamento 158
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

30 bis) "paese terzo": paese che non è membro dell'Unione europea nonché paese o territorio i cui cittadini non beneficiano del diritto dell'Unione europea alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 159
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

30 bis) "paese terzo": paese che non è membro dell'Unione europea nonché paese o territorio i cui cittadini non beneficiano del diritto dell'Unione europea alla libera circolazione, quale definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 160

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

30 ter) "organizzatore di servizi di trasporto": soggetto che fornisce servizi di trasporto al cui interno il funzionamento di alcuni elementi della catena di trasporto è subappaltato a uno o più soggetti che li gestiscono.

Or. en

Motivazione

È inserita una definizione per un soggetto che sceglie di subappaltare un servizio di trasporto in tutto o in parte. La definizione è allineata a quella di cui alla norma ISO 14083:2023. È inserita una definizione aggiuntiva per il subappaltatore dei trasporti che effettua operazioni di trasporto per conto dell'organizzatore di servizi di trasporto.

Emendamento 161

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

30 quater) "subappaltatore dei trasporti": soggetto che fornisce o

organizza servizi di trasporto di merci o passeggeri, catene di trasporto e/o operazioni di trasporto per conto di uno o più organizzatori di servizi di trasporto, nel quadro di accordi contrattuali.

Or. en

Motivazione

È inserita una definizione per un soggetto che sceglie di subappaltare un servizio di trasporto in tutto o in parte. La definizione è allineata a quella di cui alla norma ISO 14083:2023. È inserita una definizione aggiuntiva per il subappaltatore dei trasporti che effettua operazioni di trasporto per conto dell'organizzatore di servizi di trasporto.

Emendamento 162

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto sono calcolate sulla base della metodologia definita nella norma EN ISO 14083:2023, nella sua versione aggiornata, e delle norme di cui al capo III del presente regolamento.

Emendamento

1. ***Le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto sono calcolate sulla base delle norme di cui al capo III del presente regolamento come emissioni prodotte nell'intero ciclo di vita, che comprendono la quota corrispondente delle emissioni relative alla costruzione dell'infrastruttura utilizzata dal veicolo, le emissioni relative alla produzione, alla manutenzione e al fine vita del veicolo e le emissioni dal pozzo alla ruota.***

La quota corrispondente delle emissioni relative alla costruzione dell'infrastruttura utilizzata dal veicolo, le emissioni relative alla produzione, alla manutenzione e al fine vita del veicolo sono calcolate sulla base di una metodologia elaborata dalla Commissione mediante atto delegato conformemente all'articolo 16.

Le emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota dei servizi di trasporto

sono calcolate sulla base della metodologia definita nella norma EN ISO 14083:2023, nella sua versione aggiornata, e delle norme di cui al capo III del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 163
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'ambito di applicazione della metodologia stabilita dalla norma di cui al paragrafo 1 è esteso alla:

- a) fabbricazione di veicoli;***
- b) manutenzione di veicoli;***
- c) costruzione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto.***

Or. en

Emendamento 164
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto delegato che stabilisca la metodologia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, basata sulle più recenti norme internazionali.

Emendamento 165
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione rende l'accesso alla norma EN ISO 14083:2023 gratuito, in un sito web facilmente accessibile.

Emendamento 166
Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione sviluppa una metodologia per il calcolo delle emissioni prodotte nel ciclo di vita dei veicoli entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento 167
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di **un adeguamento** di componenti della norma di cui al paragrafo 1 **entro 36 mesi dalla data** di applicazione del presente regolamento.

2. **Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],** la Commissione **presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui** valuta:

a) la necessità e la possibilità di sostituire la metodologia di cui al paragrafo 1 con un'alternativa che tenga conto dell'intero ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto;

b) la necessità e la possibilità di altri potenziali adeguamenti di componenti della norma di cui al paragrafo 1 e

c) la fattibilità e gli impatti economici, ambientali, sanitari e sociali dell'inserimento nell'ambito di applicazione del presente regolamento **della contabilizzazione dell'inquinamento atmosferico causato dai servizi di trasporto che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione.**

La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 168
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma di cui al paragrafo 1 entro 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma di cui al paragrafo 1 entro 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento, **in particolare al fine di garantirne la coerenza con gli obiettivi climatici a lungo termine e i traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al**

Emendamento 169

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma di cui al paragrafo 1 entro **36** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti della norma di cui al paragrafo 1 entro **48** mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 170

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti *della norma* di cui *al paragrafo* 1 entro 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento

2. La Commissione valuta la necessità di un adeguamento di componenti *delle norme* di cui *ai paragrafi 1 e 1 bis* entro 36 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

Emendamento 171

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione **può avviare** una verifica di conformità al fine di valutare eventuali modifiche **della norma** di cui **al paragrafo 1**. La verifica di conformità è avviata dalla Commissione che, se del caso, può agire su richiesta di uno Stato membro.

Emendamento

3. La Commissione **avvia** una verifica di conformità al fine di valutare eventuali modifiche **delle norme** di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis**. La verifica di conformità è avviata dalla Commissione che, se del caso, può agire su richiesta di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 172

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 16 per chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di cui al paragrafo 1, anche sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 e della verifica di conformità di cui al paragrafo 3.

Emendamento

5. **La** Commissione **adotta, se del caso,** atti delegati conformemente all'articolo 16 per chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di cui al paragrafo 1, anche sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 e della verifica di conformità di cui al paragrafo 3, **in particolare agli obiettivi climatici a lungo termine e ai traguardi climatici intermedi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1119 e ad altra normativa climatica dell'Unione.**

Or. en

Emendamento 173

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di cui al paragrafo 1, anche sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 e della verifica di conformità di cui al paragrafo 3.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per chiedere al Comitato europeo di normazione di **aggiungere ulteriori elementi, aumentare la precisione o rivedere in altro modo** la norma di cui al paragrafo 1, anche sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 e della verifica di conformità di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 174
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di cui al paragrafo 1, anche sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 e della verifica di conformità di cui al paragrafo 3.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per chiedere al Comitato europeo di normazione di rivedere, **almeno a livello regionale**, la norma di cui al paragrafo 1, anche sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 2 e della verifica di conformità di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 175
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta la possibilità di sviluppare un quadro comune dell'Unione per la valutazione e

la comunicazione coerente dei dati relativi al ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra di tutti i modi di trasporto, in particolare in relazione alla fabbricazione, alla manutenzione e al fine vita del veicolo, alla costruzione, alla manutenzione e all'utilizzo dell'infrastruttura, nonché all'impatto climatico equivalente delle emissioni diverse dal CO₂ nel settore del trasporto aereo. Tale valutazione è coerente con gli obblighi di cui all'articolo 7 bis del regolamento (UE) 2019/631 e all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1242. Se necessario, la Commissione chiede successivamente al Comitato europeo di normazione di rivedere la norma di cui al paragrafo 5 e di mettere a punto una metodologia uniforme a livello dell'Unione per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra nel ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 176
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non*

soppresso

esplicitamente spiegati in tale metodologia.

Or. en

Emendamento 177

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia. ***Così agendo la Commissione tiene debitamente conto di altra pertinente normativa settoriale dell'Unione, compreso il regolamento (UE) 2021/1119, che stabilisce il quadro per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi nel 2050.***

Or. en

Emendamento 178

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **di esecuzione** conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di **chiarire** la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, **di garantirne l'attuazione uniforme sul mercato** per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti **delegati** conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di **elaborare** la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1 **e di adattarla alle norme di cui al capo III del presente regolamento** per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

Or. en

Motivazione

La metodologia di riferimento è essenziale per il funzionamento del sistema di contabilizzazione nel suo complesso. Pertanto, l'atto delegato qui indicato integrerà il regolamento in un aspetto importante.

Emendamento 179

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **atti di esecuzione** conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di

Emendamento

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare **un atto delegato** conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento con l'obiettivo di chiarire la metodologia di riferimento di cui al paragrafo 1, di

garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

garantirne l'attuazione uniforme sul mercato per quanto concerne l'approccio per stabilire parametri appropriati relativi alle emissioni di gas a effetto serra per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prima della fornitura di un servizio e, se del caso, altri parametri tecnici relativi all'assegnazione delle emissioni o all'aggregazione di elementi di dati non esplicitamente spiegati in tale metodologia.

Or. en

Emendamento 180
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Emendamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ***utilizzano dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto, ad eccezione dei servizi forniti dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Le PMI*** ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

In deroga al primo comma, le PMI utilizzano dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di tale servizio di trasporto che effettuano come subappaltatori per i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono PMI.

Or. en

Emendamento 181
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Emendamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2 **utilizzano dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto, ad eccezione dei servizi forniti dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione durante i primi 36 mesi di applicazione del presente regolamento. Le PMI** ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Or. en

Emendamento 182
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Emendamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto **e lo incentivano. L'uso di dati primari è obbligatorio a partire da cinque anni dall'entrata in vigore.**

Or. en

Emendamento 183
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Emendamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2 ricorrono in primis all'uso di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto **fornito dagli stessi. I calcoli per gli elementi della catena di trasporto subappaltati possono utilizzare dati secondari.**

Or. en

Emendamento 184

Mario Furore, Maria Angela Danzi

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti di cui all'articolo 2 **ricorrono in primis all'uso di** dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Emendamento

1. I soggetti di cui all'articolo 2, **ad eccezione delle PMI, utilizzano i** dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto.

Or. it

Emendamento 185

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Uno Stato membro può disporre che l'uso di dati primari sia obbligatorio per i soggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso dei servizi di trasporto che iniziano e terminano nel proprio territorio.

Or. en

Emendamento 186
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le PMI sono esentate dall'uso obbligatorio dei dati primari di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 187
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri possono introdurre incentivi amministrativi, finanziari o operativi per stimolare l'uso dei dati primari e devono notificarne alla Commissione la natura e la tempistica.

Or. en

Emendamento 188
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'uso di dati secondari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto è consentito alle condizioni seguenti:

2. Laddove una PMI scelga di utilizzare i dati secondari di cui al paragrafo 1, l'uso eccezionale di dati secondari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto è consentito alle condizioni

seguenti:

Or. en

Emendamento 189
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) l'ente è in grado di dimostrare che l'uso dei dati primari non è tecnicamente fattibile o sarebbe eccessivamente oneroso;

Or. en

Emendamento 190
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii) banche dati e serie di dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi, conformemente all'articolo 7;

soppresso

Or. en

Emendamento 191
Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) i fattori standard di emissione di gas a effetto serra per le emissioni prodotte nel ciclo di vita dei veicoli sono ricavati dalla banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 8;

Or. en

Emendamento 192

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) ai soggetti di cui all'articolo 2 non sono state rilasciate etichette a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405.

Or. en

Emendamento 193

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora al denominatore siano necessari dati secondari o stime relative alla distanza al fine di stabilire l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra dell'attività di trasporto, è utilizzata solo la distanza ortodromica ("GCD") nell'ambito della metodologia EN ISO 14083:2023. Tale disposizione non pregiudica in alcun modo l'uso dei dati primari e se una distanza diversa, come quella effettiva, è utilizzata al numeratore per il calcolo delle emissioni complessive

di un servizio, lo stesso concetto è utilizzato al denominatore. Nel caso del trasporto ferroviario, si utilizza la distanza tra i binari.

Or. en

Emendamento 194

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un soggetto di cui all'articolo 2 sia un organizzatore di servizi di trasporto, sia l'organizzatore di servizi di trasporto che il subappaltatore dei trasporti hanno la facoltà di decidere se calcolare i dati di uscita della parte subappaltata dell'operazione di trasporto sulla base di dati primari o secondari, indipendentemente dal metodo scelto dall'organizzatore di servizi di trasporto per il calcolo dei propri dati di uscita.

Or. en

Motivazione

In situazioni che interessano servizi di trasporto subappaltati, l'appaltatore principale dovrebbe essere in grado di accettare una combinazione di dati primari e secondari dai subappaltatori nel misurare le emissioni di gas a effetto serra di un'operazione. Ciò dovrebbe essere indipendente dal metodo scelto dall'appaltatore principale per comunicare le emissioni di gas a effetto serra della propria flotta. All'appaltatore principale dovrebbe essere consentito sommare i valori al momento della comunicazione delle informazioni, indipendentemente dal modo in cui i valori sono stati calcolati (vale a dire sulla base di dati primari o secondari).

Emendamento 195

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Qualora un soggetto di cui all'articolo 2 sia un organizzatore di servizi di trasporto che decide di integrare i dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra del subappaltatore nel suo calcolo complessivo di un servizio di trasporto, può basarsi sui dati secondari dei suoi subappaltatori dei trasporti. Ciò è consentito anche se il soggetto principale ha scelto di utilizzare dati primari per calcolare le emissioni di gas a effetto serra derivanti da un servizio di trasporto effettuato da altri subappaltatori dei trasporti o dalla propria flotta.

Or. en

Motivazione

In situazioni che interessano servizi di trasporto subappaltati, l'appaltatore principale dovrebbe essere in grado di accettare una combinazione di dati primari e secondari dai subappaltatori nel misurare le emissioni di gas a effetto serra di un'operazione. Ciò dovrebbe essere indipendente dal metodo scelto dall'appaltatore principale per comunicare le emissioni di gas a effetto serra della propria flotta. All'appaltatore principale dovrebbe essere consentito sommare i valori al momento della comunicazione delle informazioni, indipendentemente dal modo in cui i valori sono stati calcolati (vale a dire sulla base di dati primari o secondari).

Emendamento 196

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. I costruttori di apparecchiature originali (OEM) concedono alle PMI un accesso adeguato ai dati di bordo pertinenti, per il tempo ritenuto necessario al fine di agevolare la raccolta di dati precisi e i successivi calcoli.

Or. en

Emendamento 197

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Qualora le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica consumata dai trasporti possano essere quantificate utilizzando l'approccio basato sul luogo e l'approccio basato sul mercato ai sensi della norma EN ISO 14083:2023, è comunicato il mix di energia elettrica basato sul mercato. Ai fini della creazione delle banche dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, si applica l'approccio basato sul luogo per l'energia elettrica.*

Or. en

Motivazione

Il profilo energetico della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere stabilito utilizzando un duplice approccio, quello basato sul luogo, in base al mix di produzione nazionale, e quello basato sul mercato, che tenga conto delle scelte che una società compie in merito al suo fornitore di energia o al suo prodotto. In tal modo si incoraggeranno le imprese di trasporto a utilizzare energia sostenibile.

Emendamento 198

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. *Per quanto riguarda i carburanti per il trasporto elencati all'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001, i loro valori standard dell'intensità delle emissioni nella banca dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2,*

lettera a), punto i), non sono inferiori ai valori aggregati (calcolati rispetto al combustibile fossile di riferimento) elencati alle parti A e B di tale allegato.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire coerenza e un approccio tecnologicamente neutro a tutti i vettori energetici, ai biocarburanti dovrebbero essere assegnati valori standard per le emissioni almeno equivalenti a quelli elencati all'allegato V della direttiva sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 199 **Nicola Danti**

Proposta di regolamento **Articolo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Uno strumento di calcolo semplificato dell'UE per le PMI

- 1. Prima del [data di applicazione del presente regolamento] la Commissione sviluppa uno strumento di calcolo semplificato per le PMI ("CountGHG4SMEs") al fine di agevolare la loro contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra e semplificare la loro attuazione del presente regolamento.*
- 2. Il CountGHG4SMEs è messo a disposizione gratuitamente ed è di facile utilizzo e facilmente accessibile online. Lo strumento è accompagnato da documenti contenenti indicazioni passo per passo, che ne spieghino chiaramente il funzionamento.*
- 3. La Commissione provvede affinché il CountGHG4SMEs incentivi l'utilizzo di dati primari per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.*

Emendamento 200**Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini****Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, ***tenuto conto della competenza dei portatori di interessi pertinenti***, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), ***entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nell'istituire la banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente elaborano una tabella distinta per ciascun modo di trasporto e possono tenere conto delle banche dati gestite dagli Stati membri e da terzi che contengono valori specializzati dell'intensità delle emissioni regionali o settoriali.***

Motivazione

The proposal does not specify the date by which the core EU database of default emission intensity values needs to be set up, so this should be clarified in the text. The establishment of an EU database will act as an important reference point for entities who choose to use secondary data. It is expected that entities that do not have the necessary resources to collect primary data will at first rely on secondary data, increasing the importance of swiftly having an EU database of default emission intensity values in place. For the technical details, it is important that the Commission involves experts from member states, as well as civil society and industry; their insights and expertise will be valuable in ensuring that technical rules and specifications are accurate, relevant and effective. The core EU database should make use as much as possible of the regional and sectoral expertise present in the member states.

Emendamento 201
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i). ***I valori standard dell'intensità delle emissioni sono in linea con i coefficienti dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra definiti nella norma ISO 14083, specificamente la "distanza ortodromica" per la definizione del calcolo della distanza.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce la misura della distanza utilizzata nella banca dati dell'UE. L'approccio standardizzato al calcolo della distanza intende migliorare la comparabilità e ridurre i costi amministrativi.

Emendamento 202
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), ***entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 203
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Direttiva 2023/0266 (COD)

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), **entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero poter accedere ai dati secondari il più tempestivamente possibile, al fine di garantire una comunicazione continua nel più breve tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, le banche dati fornite dalla Commissione dovrebbero pertanto essere rese disponibili quanto prima poiché costituiscono un requisito fondamentale per l'utilizzo dei dati secondari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 204
Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce **[18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]** una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).

Emendamento 205

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni **di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i).**

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente **e di altri organismi settoriali dell'UE**, istituisce una banca dati di base dell'UE dei valori standard dell'intensità delle emissioni **verificati a norma del presente regolamento.**

Emendamento 206

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'elaborare i valori standard di intensità delle emissioni di gas a effetto serra, la Commissione utilizza in modo coerente solo il metodo della distanza ortodromica "GCD" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), nell'ambito della norma EN ISO 14083:2023, nonché applica l'approccio basato sul luogo previsto dalla norma di cui all'articolo 4 ("approccio basato sul luogo") e garantisce che tali valori standard siano coerenti con il regolamento (UE) 2021/1119 che stabilisce il quadro per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e

l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi nel 2050 e altre normative dell'Unione applicabili in materia di clima, energia e trasporti. Qualora le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica consumata dai trasporti possano essere quantificate utilizzando l'approccio basato sul luogo e l'approccio basato sul mercato ai sensi della norma EN ISO 14083:2023, è comunicato il mix di energia elettrica basato sul mercato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato J della norma citata.

Or. en

Emendamento 207

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui i valori standard di intensità delle emissioni di gas a effetto serra non siano disponibili nella banca dati di base dell'UE, i soggetti possono fare riferimento ad altre banche dati nazionali che si considerano verificate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I soggetti dovrebbero poter basarsi su altre fonti contenenti valori standard di intensità delle emissioni di gas a effetto serra nel caso in cui le informazioni non siano disponibili nella banca dati di base dell'UE. Durante il periodo di transizione, i soggetti possono inoltre trovare utile tale flessibilità, poiché i termini della creazione delle banche dati dell'UE non

sono ancora definiti.

Emendamento 208
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Direttiva 2023/0266
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui i valori standard di intensità delle emissioni di gas a effetto serra non siano disponibili nella banca dati centrale dell'UE, i soggetti possono utilizzare altre banche dati nazionali che si considerano da verificare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A differenza della banca dati centrale dell'UE, esistono già alcune banche dati nazionali. Sembra pertanto ragionevole che i soggetti possano accedere a tali dati come soluzione transitoria fino alla creazione della banca dati centrale dell'UE. Nel migliore dei casi, tale soluzione transitoria durerà solo 24 mesi poiché entro tale data la Commissione avrà creato una banca dati centrale dell'UE delle emissioni standard di gas a effetto serra.

Emendamento 209
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Laddove i valori standard di intensità delle emissioni di gas a effetto serra non siano disponibili nella banca

dati di base dell'UE, i soggetti possono fare riferimento ad altre banche dati nazionali che si considerano verificate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 210

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento *e* lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento, lo sviluppo continuo *e un livello adeguato di sicurezza* della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. *La Commissione valuta la necessità di un aggiornamento delle banche dati almeno annualmente. Qualsiasi aggiornamento dei valori standard è notificato senza indugio al pubblico. A seguito di tale aggiornamento, i soggetti interessati modificano di conseguenza, se necessario, eventuali dati di uscita stabiliti conformemente all'articolo 9 entro 12 mesi.*

Or. en

Emendamento 211

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce *la* manutenzione, *l'*aggiornamento e *lo* sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione garantisce ***un livello adeguato di sicurezza,*** manutenzione, aggiornamento e sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. ***La Commissione valuta la necessità di un aggiornamento delle banche dati almeno annualmente. Qualsiasi aggiornamento dei valori standard è notificato senza indugio al pubblico. A seguito di tale aggiornamento, i soggetti interessati modificano di conseguenza, se necessario, eventuali dati di uscita stabiliti conformemente all'articolo 9 entro 24 mesi.***

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe garantire l'esistenza di meccanismi di cibersecurity per evitare qualsiasi distorsione esterna dei valori standard contenuti nella banca dati di base dell'UE.

Emendamento 212

Nicola Danti

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione garantisce, ***almeno annualmente,*** la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 213
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione garantisce, **almeno annualmente**, la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 214
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra **almeno annualmente**.

Emendamento 215
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento *e* lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione garantisce la manutenzione, l'aggiornamento, lo sviluppo continuo *e un livello adeguato di sicurezza* della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 216

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, e tenuto conto della competenza dei portatori di interessi pertinenti, provvede affinché siano effettuati controlli tecnici della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, analogamente a quelli applicabili alle banche dati o alle serie di dati gestite da terzi.

Or. en

Motivazione

While there is a clear process on how to carry out technical quality checks for databases and datasets of default values for GHG emission intensity operated by third parties (Article 7), there are no indications on how the European Commission and the European Environmental Agency plan to verify the data in the core EU database they will manage. A process should be in place to ensure that the values are accurate. For the technical details, it is important that the Commission involves experts from member states, as well as civil society and industry; their insights and expertise will be valuable in ensuring that technical rules and specifications

are accurate, relevant and effective.

Emendamento 217

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, provvede affinché siano effettuati controlli tecnici della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, analogamente a quelli applicabili alle banche dati o alle serie di dati gestite da terzi.*

Or. en

Emendamento 218

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico e gratuito.

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 **o la possibilità di fornire un *riscontro*** per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico e gratuito.

Or. en

Emendamento 219

Edina Tóth, Andor Deli

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico *e* gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard per l'intensità delle emissioni è aperto al pubblico, gratuito *e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE*.

Or. en

Emendamento 220

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico e gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è *facilmente accessibile*, aperto al pubblico e gratuito.

Or. en

Emendamento 221

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico e gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è *facilmente accessibile*, aperto al pubblico e gratuito.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe adoperarsi per agevolare l'accessibilità della banca dati di base dell'UE ai soggetti di qualsiasi dimensione.

Emendamento 222

Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Dodici mesi dopo la creazione della banca dati di base dell'UE cessa di esistere la possibilità di applicare i criteri di esclusione di cui al punto 5.2.3 della norma ISO 14083:2023.

Or. en

Emendamento 223

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Banche dati e serie di dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra ***gestite*** da terzi

Dati per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra ***forniti*** da terzi

Or. en

Emendamento 224

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

1. ***Una banca dati o una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), può essere utilizzata solo per ricavare dati secondari purché la banca dati di base dell'UE di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), non sia ancora operativa.*** Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento. ***Il controllo tecnico della qualità è effettuato entro 12 mesi dal ricevimento ufficiale della domanda.***

Or. en

Emendamento 225

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

Emendamento

1. ***Una banca dati o una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), può essere utilizzata solo per ricavare dati secondari purché la banca dati di base dell'UE di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto i), non sia ancora operativa.*** Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia

europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento. ***Il controllo tecnico della qualità è effettuato tempestivamente al ricevimento ufficiale della domanda.***

Or. en

Motivazione

Per evitare che i fornitori di servizi di trasporto scelgano le banche dati per loro più vantaggiose, l'utilizzo della banca dati di base dell'UE diventa obbligatorio per l'uso dei dati secondari al momento della sua messa in funzione.

Emendamento 226

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. ***Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati.*** La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

Emendamento

1. ***I terzi possono presentare alla Commissione dati aggiuntivi concernenti i valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra rispecchiati nella banca dati di cui all'articolo 6.*** La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità ***per i dati*** conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento ***e può modificare la banca dati di base dell'UE dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 6 sulla base dei dati.***

Or. en

Emendamento 227

Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

Emendamento

1. Lo sviluppatore di una banca dati o di una serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), presenta alla Commissione una domanda di controllo tecnico della qualità dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra contenuti in tale banca dati o serie di dati. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, effettua il controllo tecnico della qualità conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento. ***Il controllo tecnico della qualità sarà effettuato senza indugio dopo il ricevimento ufficiale della domanda.***

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare potenziali lacune nella comunicazione dei diritti, i dati secondari dovrebbero essere utilizzati quanto prima per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto. A tal fine, è opportuno garantire che i controlli di qualità della Commissione non si rivelino un ostacolo.

Emendamento 228
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il controllo tecnico della qualità delle banche dati e delle serie di dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 1 comprende un confronto tra le emissioni comunicate utilizzando i dati primari e le emissioni che sarebbero comunicate utilizzando la banca dati o i

valori standard, per i casi d'uso rappresentativi equivalenti. Le banche dati e i valori standard che comporterebbero una sottostima delle emissioni risultanti rispetto alla comunicazione dei dati primari ricevono una valutazione negativa dal controllo tecnico della qualità.

Or. en

Emendamento 229

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'utilizzo di dati secondari conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), devono essere utilizzate esclusivamente banche dati e serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Ai fini dell'utilizzo di dati secondari conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), devono essere utilizzate esclusivamente banche dati e serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che **utilizzano il metodo della distanza ortodromica per il calcolo della distanza nell'ambito della norma ISO 14083:2023** e sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1. **La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco delle banche dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi che sono stati valutati positivamente. L'elenco aggiornato è messo a disposizione del pubblico su un apposito sito web.**

Or. en

Emendamento 230

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'utilizzo di dati secondari conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), devono essere utilizzate esclusivamente banche dati e serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Ai fini dell'utilizzo di dati secondari conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), devono essere utilizzate esclusivamente banche dati e serie di dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1. ***La Commissione pubblica e mantiene aggiornato un elenco delle banche dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi che sono stati valutati positivamente. L'elenco aggiornato è messo a disposizione del pubblico su un apposito sito web.***

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe adoperarsi per centralizzare l'elenco delle banche dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra gestite da terzi che sono stati valutati positivamente.

Emendamento 231

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini dell'***utilizzo di*** dati ***secondari conformemente*** all'articolo 5, ***paragrafo 2, lettera a), punto ii)***, devono essere ***utilizzate*** esclusivamente ***banche dati e serie di*** dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al paragrafo 1.

Emendamento

2. Ai fini dell'***aumento della precisione o, in altro modo, dell'elaborazione della banca dati di base dell'UE dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di cui*** all'articolo ***6***, devono essere ***utilizzati*** esclusivamente dati dei valori standard dell'intensità delle emissioni che sono stati valutati positivamente nel contesto del controllo tecnico della qualità di cui al

paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 232

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre 24 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento.*** La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

Emendamento

3. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità ***di cui al paragrafo 1*** è valida per due anni.

Or. en

Emendamento 233

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre **24** mesi dopo la data di applicazione ***del presente regolamento***. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

Emendamento

3. Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre **12** mesi dopo la data di applicazione ***di cui al paragrafo 1***. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

Or. en

Emendamento 234

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre **24** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

Emendamento

3. Il controllo tecnico della qualità deve essere eseguito non oltre **12** mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento. La registrazione di una valutazione positiva del controllo della qualità è valida per due anni.

Or. en

Emendamento 235
Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il controllo tecnico della qualità delle banche dati e delle serie di dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra comprende almeno un confronto tra le emissioni comunicate utilizzando i dati primari e le emissioni che sarebbero comunicate utilizzando la banca dati o i valori standard. Si ritiene che le banche dati e i valori standard che non rispecchiano le emissioni risultanti rispetto alla comunicazione dei dati primari non superino il controllo tecnico della qualità. La tipologia preferita di banca dati ("banca dati sulle prestazioni di trasporto riferite tra pari") si basa su dati primari regolari raccolti in un gruppo di pari con differenziazione settoriale e geografica, tradotti in fattori di intensità delle emissioni che possono essere utilizzati dalle PMI. Il controllo tecnico della qualità deve essere effettuato periodicamente ma almeno [due volte] l'anno.

Or. en

Motivazione

Chiarimento in merito al controllo tecnico della qualità. L'emendamento suggerisce una "banca dati sulle prestazioni di trasporto riferite tra pari", basata su dati primari regolari, che fornisca un riferimento più accurato per il confronto. Tale aggiunta riconosce i limiti dei valori standard e delle banche dati e fornisce un controllo completo che si allinea ai valori effettivi di emissione.

Emendamento 236 Mohammed Chahim

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il controllo tecnico della qualità delle banche dati e delle serie di dati dei valori standard per l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 1 comprende almeno un confronto nei casi d'uso rappresentativi equivalenti tra i dati di uscita ricavati dai dati primari e i dati di uscita generati dai valori standard contenuti nella banca dati o nella serie di dati in questione. Il controllo tecnico della qualità non si considera soddisfatto se l'utilizzo dei valori standard in questione comporta valori dei dati di uscita inferiori, espressi conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, rispetto ai valori dei dati di uscita ricavati dai dati primari. I controlli tecnici della qualità sono ripetuti regolarmente.

Or. en

Emendamento 237 Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo dei valori standard di intensità di emissione è aperto al pubblico e gratuito.*

Or. en

Emendamento 238
Mohammed Chahim

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *Nel valutare le banche dati e le serie di dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto ii), la Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente privilegiano le banche dati sulle prestazioni di trasporto riferite tra pari.*

Or. en

Emendamento 239
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b). ***Ai fini del presente regolamento, i valori standard per il fattore di emissione di gas a effetto serra dell'energia elettrica nella banca dati centrale dell'UE sono fissati a zero.***

Or. en

Emendamento 240

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), **entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

Or. en

Emendamento 241

Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente **e delle autorità ambientali degli Stati membri**, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 242

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ***entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 243
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
Direttiva 2023/0266 (COD)
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), ***entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero poter accedere ai dati secondari il più tempestivamente possibile, al fine di garantire una comunicazione continua nel più breve tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, le banche dati fornite dalla Commissione dovrebbero pertanto essere rese disponibili quanto prima poiché costituiscono un requisito fondamentale per l'utilizzo dei dati secondari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 244
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce **[18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]** una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

Or. en

Emendamento 245

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra **di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).**

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente **e di altri organismi settoriali dell'UE**, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra **verificati a norma del presente regolamento.**

Or. en

Emendamento 246

Barbara Thaler, Marian-Jean Marinescu, Markus Ferber, Karolin Braunsberger-Reinhold

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo

Emendamento

1. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, istituisce una banca dati centrale dell'UE dei fattori standard di emissione di gas a effetto serra di cui all'articolo 5, paragrafo

2, *lettera b*).

2, *lettere b) e b bis*).

Or. en

Emendamento 247

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'elaborare i fattori standard di emissione di gas a effetto serra, la Commissione applica l'approccio basato sul luogo e garantisce che tali fattori standard siano coerenti con il regolamento (UE) 2021/1119 che stabilisce il quadro per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia al più tardi nel 2050 e altre normative dell'Unione applicabili in materia di clima, energia e trasporti. Qualora le emissioni di gas a effetto serra generate dall'energia elettrica consumata dai trasporti possano essere quantificate utilizzando l'approccio basato sul luogo e l'approccio basato sul mercato ai sensi della norma ISO 14083:2023, è comunicato il mix di energia elettrica basato sul mercato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato J della norma citata.

Or. en

Emendamento 248

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Nel caso in cui i fattori standard di emissione di gas a effetto serra non siano disponibili nella banca dati centrale dell'UE, i soggetti possono fare riferimento ad altre banche dati nazionali che si considerano verificate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

I soggetti dovrebbero poter basarsi su altre fonti contenenti fattori standard di emissione di gas a effetto serra nel caso in cui le informazioni non siano disponibili nella banca dati centrale dell'UE. Durante il periodo di transizione, i soggetti possono inoltre trovare utile tale flessibilità, poiché i termini della creazione delle banche dati dell'UE non sono ancora definiti.

**Emendamento 249
Jan-Christoph Oetjen**

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

1 bis. Nel caso in cui i fattori standard di emissione di gas a effetto serra non siano disponibili nella banca dati centrale dell'UE, i soggetti possono utilizzare altre banche dati nazionali che si considerano da verificare ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

A differenza della banca dati centrale dell'UE, esistono già alcune banche dati nazionali. Sembra pertanto ragionevole che i soggetti possano accedere a tali dati come soluzione transitoria fino alla creazione della banca dati centrale dell'UE. Nel migliore dei casi, tale soluzione transitoria durerà solo 24 mesi poiché entro tale data la Commissione avrà creato una banca dati centrale dell'UE delle emissioni standard di gas a effetto serra.

Emendamento 250

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Laddove i fattori standard di emissione di gas a effetto serra non siano disponibili nella banca dati centrale dell'UE, i soggetti possono fare riferimento ad altre banche dati nazionali che si considerano verificate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 8, o che sono state verificate ai sensi di altre normative dell'Unione esistenti, a condizione che tali dati siano disponibili allo stesso livello di aggregazione di quello richiesto dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 251

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce **la** manutenzione, **l'**aggiornamento e **lo** sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce **un livello adeguato di sicurezza**, manutenzione, aggiornamento e sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei

approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. ***La Commissione valuta regolarmente la necessità di un aggiornamento della banca dati. Qualsiasi aggiornamento dei valori standard è notificato senza indugio al pubblico. A seguito di tale aggiornamento, i soggetti interessati modificano di conseguenza, se necessario, eventuali dati di uscita stabiliti conformemente all'articolo 9 entro 24 mesi.***

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe garantire l'esistenza di meccanismi di cibersecurity per evitare qualsiasi distorsione esterna dei valori standard contenuti nella banca dati di base dell'UE.

Emendamento 252

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento *e* lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento, lo sviluppo continuo ***e un livello adeguato di sicurezza*** della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra. ***La Commissione valuta regolarmente la necessità di un aggiornamento della banca dati. Qualsiasi aggiornamento dei valori standard è notificato senza indugio al pubblico. A seguito di tale aggiornamento, i soggetti interessati modificano di conseguenza, se necessario, eventuali dati di uscita stabiliti conformemente all'articolo 9 entro 24***

mesi.

Or. en

Emendamento 253

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento *e* lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente *e di altri organismi settoriali dell'UE*, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento, lo sviluppo continuo *e un livello adeguato di sicurezza* della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 254

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce *almeno annualmente* la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento 255
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento

2. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea dell'ambiente, garantisce la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo della banca dati di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei trasporti e dei nuovi approcci metodologici per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra ***almeno annualmente.***

Emendamento 256
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico e gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico, ***semplice e gratuito, nonché disponibile in un formato di facile lettura.***

Emendamento 257
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico e gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 **o la possibilità di fornire un riscontro** per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico e gratuito.

Or. en

Emendamento 258
Edina Tóth, Andor Deli

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico *e* gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico, gratuito **e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.**

Or. en

Emendamento 259
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei

trasporti è aperto al pubblico e gratuito.

trasporti è **facilmente accessibile**, aperto al pubblico e gratuito.

Or. en

Emendamento 260

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è aperto al pubblico e gratuito.

Emendamento

3. L'accesso alla banca dati di cui al paragrafo 1 per la consultazione o l'utilizzo di fattori standard di emissione di gas a effetto serra per i vettori energetici dei trasporti è **facilmente accessibile**, aperto al pubblico e gratuito.

Or. en

Motivazione

La Commissione europea dovrebbe adoperarsi per agevolare l'accessibilità della banca dati centrale dell'UE ai soggetti di qualsiasi dimensione.

Emendamento 261

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati di uscita sono ottenuti utilizzando la metodologia di riferimento e i dati di ingresso conformemente agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento.

Emendamento

1. I dati di uscita sono ottenuti utilizzando la metodologia di riferimento e i dati di ingresso conformemente agli articoli da 4 a 8 del presente regolamento, **tranne che per i soggetti di cui all'articolo 2 cui sono state rilasciate etichette a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 e che possono utilizzare i dati di uscita stabiliti nell'ambito del**

sistema di etichettatura ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 262

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I servizi digitali di mobilità multimodale comunicano le emissioni di gas a effetto serra generate dai modi di trasporto utilizzati per ogni percorso suggerito agli utenti. Essi evidenziano le proposte di percorso con il minore impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra.

Or. en

Emendamento 263

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati di uscita possono essere ottenuti utilizzando strumenti di calcolo. Gli strumenti di calcolo esterni devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11.

2. I dati di uscita possono essere ottenuti utilizzando strumenti di calcolo. ***Entro il [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione sviluppa uno strumento di calcolo accessibile al pubblico e gratuito, conformemente all'articolo 11.*** Gli strumenti di calcolo esterni devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 264

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati di uscita possono essere ottenuti utilizzando strumenti di calcolo. Gli strumenti di calcolo esterni devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11.

Emendamento

2. I dati di uscita possono essere ottenuti utilizzando strumenti di calcolo. ***Entro il [24 mesi dall'entrata in vigore] la Commissione fornisce uno strumento di calcolo gratuito, conformemente all'articolo 11.*** Gli strumenti di calcolo esterni devono rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 11.

Or. en

Motivazione

Per stimolare la diffusione di tale approccio di contabilizzazione volontario, la Commissione, dopo aver raccolto sufficienti competenze nel processo di creazione delle banche dati centrali e di base, mette a disposizione del pubblico uno strumento di calcolo conformemente al presente regolamento.

Emendamento 265

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione in conformità dell'articolo 17 per integrare il presente regolamento creando uno strumento di calcolo per i dati di uscita accessibile al pubblico e gratuito.

Or. en

Emendamento 266
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I soggetti di cui all'articolo 2 non riducono il volume delle emissioni di gas a effetto serra dei dati di uscita utilizzando unità di assorbimento del carbonio.

Or. en

Emendamento 267
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. I dati di uscita constano **quanto meno** della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO₂e) per ciascun servizio di trasporto e, in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, quanto meno di una delle seguenti metriche di dati:

3. I dati di uscita constano della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO₂e) per ciascun servizio di trasporto e, in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, quanto meno di una delle seguenti metriche di dati:

Or. en

Emendamento 268
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. I dati di uscita constano **quanto meno** della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO₂e) per ciascun

3. I dati di uscita constano della massa totale di biossido di carbonio equivalente (CO₂e) per ciascun servizio di trasporto e,

servizio di trasporto e, in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, quanto meno di una delle seguenti metriche di dati:

in relazione al tipo di servizio di trasporto in questione, quanto meno di una delle seguenti metriche di dati:

Or. en

Motivazione

Norme uniformi sul contenuto dei dati di uscita miglioreranno la comparabilità dei dati per le imprese e i consumatori.

Emendamento 269

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] **del Parlamento europeo e del Consiglio**", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento **UE** [riferimento al presente regolamento]", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio. ***I soggetti interessati possono inoltre includere in tale comunicazione informazioni sulla quota percentuale di qualsiasi operazione di trasporto che è stata effettuata utilizzando i veicoli a zero emissioni, a condizione che la quota sia stata verificata conformemente agli articoli 12 e 13. Qualsiasi contenzioso commerciale aperto sulla base dei dati di uscita ivi riferiti rispetta pienamente la direttiva (UE) (.....)/(.....) sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) nonché la direttiva (.....)/(.....)***

che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Or. en

Motivazione

Data la necessità di accelerare la diffusione dei veicoli a zero emissioni, i soggetti interessati dovrebbero essere in grado di indicare chiaramente gli investimenti in veicoli a zero emissioni. Inoltre, per quanto riguarda la comunicazione dei dati di uscita, è essenziale un forte legame con la direttiva sulle asserzioni ambientali e la direttiva sulla responsabilizzazione dei consumatori per ottenere la massima trasparenza per il consumatore.

Emendamento 270

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio. ***I soggetti interessati includono inoltre in tale comunicazione informazioni sulla quota dell'operazione di trasporto dei loro servizi di trasporto complessivi effettuata da veicoli a zero emissioni.***

Or. en

Emendamento 271
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile ***prima della prestazione di un servizio di trasporto, salvo in circostanze debitamente giustificate.*** Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Or. en

Emendamento 272
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano ***volontariamente*** i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra dal pozzo alla ruota calcolate conformemente al regolamento

Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

[riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Or. en

Emendamento 273

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra **dal pozzo alla ruota** calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra **prodotte nell'intero ciclo di vita e** calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

Or. en

Emendamento 274

Edina Tóth, Andor Deli

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e

Emendamento

1. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita in modo chiaro e

inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra **dal pozzo alla ruota** calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro nel cui territorio è prestato il servizio.

inequivocabile. Quando comunicano dati di uscita, nell'informativa che accompagna tale comunicazione i soggetti interessati includono la seguente dicitura "Emissioni di gas a effetto serra calcolate conformemente al regolamento [riferimento al presente regolamento] del Parlamento europeo e del Consiglio", almeno in una delle lingue ufficiali dell'UE e, ove possibile, in una lingua ufficiale di uno Stato membro sul cui territorio è prestato il servizio.

Or. en

Emendamento 275

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I soggetti interessati visualizzano i dati di uscita relativi alle emissioni stimate di un servizio di trasporto sulla base dei dati precedentemente calcolati per servizi equivalenti prima dell'acquisto del servizio o della stipula del contratto. Le emissioni stimate sono visualizzate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3. I soggetti interessati comunicano i dati di uscita relativi alle operazioni effettive entro 31 giorni dal completamento dei servizi.

Or. en

Emendamento 276

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti di esecuzione in conformità dell'articolo 17 per stabilire norme chiare sulla comunicazione dei dati di uscita per i soggetti interessati a norma del paragrafo 1 e il relativo formato.

Or. en

Emendamento 277

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I soggetti interessati che forniscono servizi di trasporto di passeggeri comunicano i dati di uscita prima della fornitura del servizio di trasporto.

Or. en

Emendamento 278

Pascal Canfin

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. I soggetti interessati comunicano, se del caso, la quota dei servizi di trasporto su strada gestiti con veicoli a zero emissioni definiti nel regolamento (UE) 2019/631 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂

delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e nel regolamento (UE) 2019/1242 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi.

Or. en

Emendamento 279

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se i dati di uscita sono ottenuti *e comunicati* da un intermediario di dati sulla base di accordi distinti, si applicano le norme di cui *al paragrafo* 1 e all'articolo 9, paragrafo 3. Nel comunicare i dati di uscita, l'intermediario dei dati include un riferimento alla fonte dei dati.

Emendamento

2. Se i dati di uscita sono ottenuti da un intermediario di dati sulla base di accordi distinti, si applicano le norme di cui *ai paragrafi* 1 e 1 bis e all'articolo 9, paragrafo 3. Nel comunicare i dati di uscita, l'intermediario dei dati include un riferimento alla fonte dei dati. *Gli intermediari di dati che consentono il servizio di trasporto e che hanno la responsabilità di contribuire alla trasparenza e a una comunicazione adeguata sulle emissioni legate ai trasporti sono, tra l'altro, i venditori di biglietti o i motori di ricerca, i venditori di veicoli, i costruttori di apparecchiature originali ("OEM"), i servizi di navigazione digitale e di pianificazione degli itinerari di viaggio, nonché gli hub di rifornimento o di ricarica e le loro imprese associate.*

Or. en

Emendamento 280

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se i dati di uscita sono ottenuti e comunicati da un intermediario di dati sulla base di accordi distinti, si applicano le norme di cui **al paragrafo 1** e all'articolo 9, **paragrafo 3**. Nel comunicare i dati di uscita, l'intermediario dei dati include un riferimento alla fonte dei dati.

Emendamento

2. Se i dati di uscita sono ottenuti e comunicati da un intermediario di dati sulla base di accordi distinti, si applicano le norme di cui **ai paragrafi 1 e 1 bis** e all'articolo 9, **paragrafi 2 ter e 3**. Nel comunicare i dati di uscita, l'intermediario dei dati include un riferimento alla fonte dei dati.

Or. en

Emendamento 281

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I dati di uscita sono comunicati agli intermediari che rientrano nell'ambito di applicazione del [regolamento sui servizi digitali di mobilità multimodale], che integra le informazioni in modo visibile in ogni risultato di ricerca e comprende la classificazione delle emissioni quale opzione di ordinamento standard, in base alla quale l'opzione più rispettosa dell'ambiente sarebbe visualizzata per prima, nonché un facile confronto tra le diverse scelte modali, tra cui l'utilizzo di veicoli privati e di biciclette, se del caso, prima della conclusione di qualsiasi obbligo contrattuale.

Or. en

Emendamento 282

Caroline Nagtegaal

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di impiego di dati primari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i soggetti interessati hanno facoltà di comunicare tale circostanza a terzi se l'impiego dei dati primari è stato verificato a norma degli articoli 12 e 13.

Emendamento

3. In caso di impiego di dati primari ***dettagliati o aggregati*** ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i soggetti interessati hanno facoltà di comunicare tale circostanza a terzi se l'impiego dei dati primari ***dettagliati o aggregati*** è stato verificato a norma degli articoli 12 e 13.

Or. en

Emendamento 283

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In caso di impiego di dati primari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i soggetti interessati hanno facoltà di comunicare tale circostanza a terzi se l'impiego dei dati primari è stato verificato a norma degli articoli 12 e 13.

Emendamento

3. In caso di impiego di dati primari ***dettagliati o aggregati*** ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, i soggetti interessati hanno facoltà di comunicare tale circostanza a terzi se l'impiego dei dati primari ***dettagliati o aggregati*** è stato verificato a norma degli articoli 12 e 13.

Or. en

Emendamento 284

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La quota di dati primari utilizzati per i calcoli figura in modo visibile, per impostazione predefinita, nell'ambito delle informazioni accanto ai dati di uscita, compresa la rispettiva quota di dati

primari dettagliati e aggregati e, se del caso, la disaggregazione per elemento della catena di trasporto.

Or. en

Emendamento 285
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono messe a disposizione su richiesta di un'autorità competente o di un'altra terza parte nella misura in cui si applichino accordi giuridici o contrattuali distinti;

soppresso

Or. en

Emendamento 286
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) sono messe a disposizione su richiesta di un'autorità competente o di un'altra terza parte nella misura in cui si applichino accordi giuridici o contrattuali distinti;

*(b) sono messe a disposizione su richiesta di un'autorità competente, **conformemente alle norme stabilite nell'atto delegato di cui all'articolo 13, paragrafo 9**, o di un'altra terza parte nella misura in cui si applichino accordi giuridici o contrattuali distinti;*

Or. en

Motivazione

Gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero poter richiedere i dati di uscita in conformità degli atti di esecuzione che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita e la relativa prova di conformità. I dati di uscita dovrebbero essere resi disponibili

annualmente o in occasione di un controllo a campione e non dopo ogni singola operazione.

Emendamento 287

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ove possibile, sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

Emendamento

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ove possibile, sono resi disponibili ***in un formato armonizzato e semplice***, sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti, ***consentendo l'interoperabilità dei dati di uscita e delle prove tra i diversi fornitori di servizi di trasporto.***

Or. en

Emendamento 288

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. ***Ove possibile***, sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

Emendamento

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti, ***consentendo l'interoperabilità dei dati di uscita e delle prove tra i diversi fornitori di servizi di trasporto.***

Or. en

Emendamento 289
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 5 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. **Ove possibile**, sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

Emendamento

5. I dati di uscita e le prove di cui al paragrafo 4 sono redatti in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Sono resi disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti **e nel portale di cui al paragrafo 7 bis**.

Or. en

Emendamento 290
Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **I dati di uscita e** le prove di cui al paragrafo 5 sono **redatti** in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ove possibile, sono **resi** disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

Emendamento

5. Le prove di cui al paragrafo 4 sono **redatte** in modo chiaro e inequivocabile in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ove possibile, sono **rese** disponibili sotto forma di link web, codice QR o formati equivalenti.

Or. en

Emendamento 291
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualsiasi contenzioso

commerciale aperto sulla base dei dati di uscita ivi riferiti rispetta pienamente la direttiva (UE) (.....)/(.....) sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) nonché la direttiva (.....)/(.....) che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Or. en

Emendamento 292

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I destinatari dei dati di uscita e delle prove di cui al paragrafo 5 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali *pertinenti* trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un'autorizzazione.

Emendamento

7. I destinatari dei dati di uscita e delle prove di cui al paragrafo 5 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali *sensibili* trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 293

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I destinatari dei dati di uscita e delle

Emendamento

7. I destinatari dei dati di uscita e delle

prove di cui al paragrafo 5 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali pertinenti trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un'autorizzazione.

prove di cui al paragrafo 4 adottano misure volte a garantire la riservatezza dei dati commerciali pertinenti trattati e comunicati conformemente al presente regolamento, nonché ad assicurare che tali dati possano essere consultati, trattati e divulgati soltanto in presenza di un'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 294
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce un portale Internet liberamente accessibile che consenta agli utenti di visualizzare le informazioni più recenti sui dati di uscita forniti dai soggetti contemplati dal presente regolamento, compresa la quota dell'operazione di trasporto dei servizi di trasporto complessivi dei soggetti effettuata da veicoli a zero emissioni. Il portale comprende la possibilità di confrontare i soggetti in posizioni geografiche specifiche e di effettuare ricerche e download sulla base di interrogazioni.

La Commissione e gli Stati membri promuovono attivamente il portale ai suoi potenziali utenti.

Or. en

Emendamento 295
Angel Dzhambazki

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Se del caso, un fornitore di servizi di trasporto sarà autorizzato a compensare le emissioni di gas a effetto serra attraverso misure quali i sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio e/o la cattura diretta di carbonio nell'atmosfera e il relativo stoccaggio.

Or. en

Emendamento 296
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 16 per integrare il presente regolamento istituendo uno schema di comunicazione con codice cromatico per le emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto che consente il confronto delle emissioni tra soggetti a norma dell'articolo 2 e diversi modi di servizi di trasporto ai sensi del presente regolamento. Lo schema di comunicazione è utilizzato per visualizzare i livelli di emissione dei dati di uscita in base al portale di cui al paragrafo 7 bis.

Lo schema di comunicazione di cui al primo comma è riesaminato periodicamente.

Emendamento 297

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli strumenti di calcolo utilizzati internamente da un soggetto per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto sono allineati anche alle prescrizioni della metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti di calcolo esterni devono essere sottoposti a una verifica di conformità, che comporti una valutazione positiva a seguito della quale è generato un certificato di conformità valido per due anni. Gli strumenti di calcolo utilizzati dai soggetti interni non richiedono alcuna forma di certificazione. La trasparenza dovrebbe pertanto essere promossa ove possibile per consentire un confronto equo tra i diversi modi di trasporto.

Emendamento 298

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli strumenti di calcolo utilizzati internamente da un soggetto per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un servizio di trasporto sono allineati anche alle prescrizioni della metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 299

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutti gli strumenti di calcolo certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco ***facilmente accessibile*** di tutti gli strumenti di calcolo certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2, ***nonché un link ai siti web di cui al paragrafo 3.***

Or. en

Emendamento 300

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutti gli strumenti di calcolo certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Emendamento

5. La Commissione pubblica sul proprio sito web ufficiale un elenco ***facilmente accessibile*** di tutti gli strumenti di calcolo certificati conformemente ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

A seguito dell'allineamento degli strumenti di calcolo esterni alla metodologia comune dell'UE, i soggetti di qualsiasi dimensione, comprese le piccole e medie imprese (PMI), dovrebbero poter accedervi e utilizzarli.

Emendamento 301

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento.

Emendamento

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento. ***La verifica è effettuata almeno annualmente e in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9.***

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con la pertinente normativa dell'Unione, ad esempio il regolamento (UE) 2015/757 e la direttiva 2003/87/CE, la verifica è effettuata almeno annualmente.

Emendamento 302

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento.

Emendamento

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, ***conformemente all'articolo 13, solo su richiesta dell'organismo di valutazione della conformità, di un altro soggetto interessato o dei relativi clienti.***

Or. en

Emendamento 303

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento.

Emendamento

1. I dati di uscita di cui all'articolo 9 sono soggetti a verifica della conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento. ***La verifica è effettuata almeno annualmente e in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9.***

Or. en

Emendamento 304

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶⁶. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.

Emendamento

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶⁶. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.

In deroga al primo comma, le PMI sono soggette alle prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 per tale servizio di trasporto che effettuano come subappaltatori per i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono PMI.

⁶⁶ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁶⁶ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Emendamento 305

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶⁶. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.

⁶⁶ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Emendamento

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶⁶, ***cui si applicano solo a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.***

⁶⁶ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en

Motivazione

Senza una verifica, l'integrità dei dati comunicati è dubbia. Visto che la stragrande maggioranza delle imprese attive nel settore dei trasporti dell'UE è costituita da PMI e che queste ultime trasmetteranno i propri dati sulle emissioni alle imprese più grandi all'interno della catena dei trasporti, anche le PMI dovrebbero essere incaricate, in ultima analisi, di effettuare una verifica. In caso contrario, vi è il rischio di trasmettere dati compromessi attraverso la catena di trasporto.

Emendamento 306

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2, **fatta eccezione per le microimprese e le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione⁶⁶. Le microimprese e le piccole e medie imprese possono essere sottoposte a verifica su loro richiesta.**

⁶⁶ *Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).*

Emendamento

2. Le prescrizioni in materia di verifica di cui al paragrafo 1 si applicano ai soggetti interessati di cui all'articolo 2.

Or. en

Emendamento 307

Timo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 verifica l'affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati comunicati dai soggetti interessati.

Emendamento

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 verifica l'affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati comunicati dai soggetti interessati. **La verifica è effettuata almeno annualmente e in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9.**

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire la coerenza con la pertinente normativa dell'Unione, ad esempio il regolamento (UE) 2015/757 e la direttiva 2003/87/CE, la verifica è effettuata almeno annualmente.

Emendamento 308

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 verifica l'affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati comunicati dai soggetti interessati.

Emendamento

1. L'organismo di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 verifica l'affidabilità, la credibilità, la conformità e la precisione dei dati comunicati dai soggetti interessati. ***La verifica è effettuata almeno annualmente e in conformità degli atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 9.***

Or. en

Emendamento 309

Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Direttiva 2023/0266

Articolo 13 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Laddove il soggetto utilizzi i propri strumenti di calcolo per i dati di uscita di cui all'articolo 9, paragrafo 1, prima frase, l'organismo di valutazione della conformità ne valuta la conformità alle prescrizioni della metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Ove possibile, è opportuno promuovere la trasparenza affinché i diversi servizi di trasporto possano essere confrontati su un piano di parità.

Emendamento 310

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Laddove siano utilizzati strumenti di calcolo non esterni, l'organismo di valutazione della conformità ne valuta la conformità alle prescrizioni della metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti di calcolo esterni devono essere sottoposti a una verifica di conformità, che comporti una valutazione positiva a seguito della quale è generato un certificato di conformità valido per due anni. Gli strumenti di calcolo utilizzati dai soggetti interni non richiedono alcuna forma di certificazione. La trasparenza dovrebbe pertanto essere promossa ove possibile per consentire un confronto equo tra i diversi modi di trasporto.

Emendamento 311

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Laddove siano utilizzati strumenti di calcolo non esterni, l'organismo di valutazione della conformità ne valuta la conformità alle prescrizioni della metodologia di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 312

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa **tempestivamente** il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

Emendamento

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa **senza indugio** il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica. ***Se il soggetto, a seguito di almeno due notifiche da parte dell'organismo di valutazione della conformità, rifiuta di correggere i calcoli o di porre rimedio alla non conformità di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'autorità competente, su richiesta dell'organismo di valutazione della conformità, avvia una procedura sanzionatoria conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 9. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e, per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, sono pari ad almeno il 5 % del fatturato annuo dell'operatore nell'esercizio precedente a quello in cui è imposta la sanzione pecuniaria nell'Unione.***

Or. en

Emendamento 313

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente

Emendamento

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente

regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa tempestivamente il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa tempestivamente il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica. ***Se il soggetto, a seguito di almeno due notifiche da parte dell'organismo di valutazione della conformità, rifiuta intenzionalmente di correggere i calcoli o di porre rimedio alla non conformità di cui agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, la Commissione avvia una procedura sanzionatoria conformemente all'atto delegato di cui al paragrafo 5. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.***

Or. en

Motivazione

L'indicazione intenzionale di informazioni false deve essere scoraggiata attraverso sanzioni.

Emendamento 314 Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa tempestivamente il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

Emendamento

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa tempestivamente il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi ***entro 90 giorni*** il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

Or. en

Emendamento 315
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4
Direttiva 2023/0266 (COD)
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa **tempestivamente** il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

Emendamento

4. Qualora la valutazione di verifica individui calcoli inesatti o non conformità rispetto agli articoli da 4 a 9 del presente regolamento, l'organismo di valutazione della conformità ne informa **senza indugio** il soggetto interessato. Tale soggetto corregge quindi il calcolo o pone rimedio alla non conformità in modo da consentire il completamento del processo di verifica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende evitare che una lunga procedura di verifica comporti un eccessivo lavoro amministrativo per le imprese di trasporto e interrompa il flusso di traffico.

Emendamento 316
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il soggetto interessato fornisce all'organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. L'organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e dei calcoli.

Emendamento

5. Il soggetto interessato fornisce all'organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. L'organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante il processo di verifica, **conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 13, paragrafo 9**, per determinare l'affidabilità dei dati e dei calcoli.

Motivazione

La proposta prevede che, una volta generati dagli operatori dei trasporti, i dati di uscita siano sottoposti a una procedura di verifica svolta da un organismo di valutazione della conformità. Ciò rischia di essere considerato quale prescrizione in materia di verifica ufficiale preventiva per ogni operazione, il che aggiungerebbe un onere amministrativo eccessivo a carico degli operatori dei trasporti e interromperebbe i flussi di trasporto. È invece opportuno chiarire l'esistenza di una verifica annuale (con potenziali ulteriori controlli a campione da specificare nell'atto delegato).

Emendamento 317**Silvia Modig, Elena Kountoura****Proposta di regolamento****Articolo 13 – paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Il soggetto interessato fornisce all'organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. L'organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e dei calcoli.

Emendamento

5. **Entro 30 giorni** il soggetto interessato fornisce all'organismo di valutazione della conformità tutte le informazioni aggiuntive che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. L'organismo di valutazione della conformità può effettuare controlli durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e dei calcoli.

Emendamento 318**Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout****Proposta di regolamento****Articolo 13 – paragrafo 6***Testo della Commissione*

6. Al termine della verifica, l'organismo di valutazione della conformità rilascia, **se del caso**, una prova di conformità in cui conferma che i dati di uscita sono conformi alle prescrizioni corrispondenti di cui al presente

Emendamento

6. Al termine della verifica, l'organismo di valutazione della conformità rilascia una prova di conformità in cui conferma che i dati di uscita sono conformi alle prescrizioni corrispondenti di cui al presente regolamento **e specifica se il**

regolamento.

soggetto utilizza dati primari dettagliati o aggregati.

Or. en

Emendamento 319

Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti che sono stati sottoposti a verifica a norma dei paragrafi da 1 a 6. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione.

Emendamento

7. L'organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti che sono stati sottoposti a verifica a norma dei paragrafi da 1 a 6 **e hanno correttamente completato o non sono riusciti a completare detta verifica**. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione. **La Commissione mette l'elenco a disposizione del pubblico nel portale di cui all'articolo 10, paragrafo 7 bis.**

Or. en

Emendamento 320

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. L'organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti che sono stati sottoposti a verifica a norma dei paragrafi da 1 a 6. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione.

Emendamento

7. L'organismo di valutazione della conformità competente redige e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti che sono stati sottoposti a verifica **annuale** a norma dei paragrafi da 1 a 6. Entro il 31 marzo di ogni anno l'organismo di valutazione della conformità trasmette tale elenco alla Commissione.

Emendamento 321

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Qualora altre normative dell'Unione stabiliscano norme specifiche sulla valutazione della verifica dei dati di uscita, tali norme sono trattate in modo equivalente, a condizione che la valutazione della verifica sia stabilita in modo coerente con il presente regolamento.

Emendamento

8. Qualora altre normative dell'Unione stabiliscano norme specifiche sulla valutazione della verifica dei dati di uscita, tali norme sono trattate in modo equivalente, a condizione che la valutazione della verifica sia stabilita in modo coerente con il presente regolamento. ***La verifica dei dati di uscita stabilita a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2023/2405 è considerata equivalente al presente regolamento.***

Emendamento 322

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** conformemente all'articolo ***17*** che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita ***e*** la relativa prova di conformità. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione associati all'uso di dati primari di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento

9. La Commissione adotta atti ***delegati*** conformemente all'articolo ***16*** che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita, la relativa prova di conformità ***e la procedura sanzionatoria***. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione associati all'uso di dati primari di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento 323
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. La Commissione adotta atti **di esecuzione** conformemente all'articolo 17 che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita e la relativa prova di conformità. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione associati all'uso di dati primari di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Emendamento

9. La Commissione adotta atti **delegati** conformemente all'articolo 16 che stabiliscono norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita, la relativa prova di conformità **e le procedure sanzionatorie**. Tali norme comprendono disposizioni in merito alle prove di cui all'articolo 10, paragrafo 5, e ai diritti di comunicazione associati all'uso di dati primari di cui all'articolo 10, paragrafo 4.

Motivazione

Le metodologie di verifica sono essenziali per il funzionamento e l'attendibilità del sistema di contabilizzazione nel suo complesso. Pertanto, le norme sulla verifica dovrebbero essere fissate in modo più adeguato negli atti delegati.

Emendamento 324
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'organismo di valutazione della conformità deve essere indipendente **dal** soggetto che richiede le attività di verifica o certificazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Emendamento

2. L'organismo di valutazione della conformità deve essere indipendente **da qualsiasi** soggetto che richiede le attività di verifica o certificazione di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Emendamento 325
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *L'accreditamento è valido per cinque anni, a seguito dei quali può essere rinnovato per lo stesso periodo sulla base delle procedure applicabili a norma del diritto dell'Unione e nazionale.*

Or. en

Emendamento 326
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Sanzioni

1. *Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili ai soggetti che comunicano dati di uscita e che non rispettano le prescrizioni di cui agli articoli da 4 a 10 del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il [OP: 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] e comunicano alla Commissione senza indugio eventuali modifiche successive.*

2. *Le sanzioni previste al paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni comprendono sanzioni pecuniarie che privano effettivamente coloro che hanno commesso la violazione dei benefici economici derivanti dalle loro*

violazioni.

Per le violazioni più gravi commesse da una persona giuridica, l'importo massimo di tali sanzioni amministrative pecuniarie è pari ad almeno il 3 % del fatturato annuo dell'operatore nell'esercizio precedente a quello in cui è imposta la sanzione pecuniaria nell'Unione.

Or. en

Emendamento 327

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 9, paragrafo 4, **all'articolo 13, paragrafo 9**, e all'articolo 15, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 328

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, **all'articolo 13, paragrafo 9**, e all'articolo 15, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].

del presente regolamento].

presente regolamento].

Or. en

Emendamento 329

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 9, paragrafo 4, **all'articolo 13, paragrafo 9**, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 330

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi **1 bis**, 4, 5 e 6, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi

decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 331

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5, all'articolo 9, paragrafo 4, **all'articolo 13, paragrafo 9**, e all'articolo 15, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 332

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6,

9, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 9, paragrafo 4, **dell'articolo 13, paragrafo 9**, e dell'articolo 15, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 333

Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, **dell'articolo 13, paragrafo 9**, e dell'articolo 15, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 334

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione effettua una valutazione d'impatto relativa all'onere burocratico creato per l'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 335
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **cinque** anni dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione **effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e** presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **una** relazione **sulle** sue principali conclusioni.

La Commissione elabora una relazione di valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge. La relazione valuta inoltre i potenziali benefici e mezzi per utilizzare i dati prodotti nel presente regolamento al fine di ridurre l'impronta di carbonio degli appalti pubblici nell'Unione e nei suoi Stati membri. Inoltre, la relazione valuta le diverse opzioni per aumentare la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra dei servizi di trasporto, in particolare tra le PMI. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione e le sue principali conclusioni. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 336
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **cinque anni** dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **48 mesi** dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni. ***In tale relazione, la Commissione considera, tra l'altro, la possibilità di aggiornare la metodologia esistente al fine di calcolare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra nel corso del ciclo di vita dei servizi di trasporto di cui all'articolo 4, paragrafo 5 bis, anche soprattutto in relazione alla fabbricazione, alla manutenzione e al fine vita del veicolo, alla costruzione, alla manutenzione e all'utilizzo dell'infrastruttura, nonché all'impatto climatico equivalente delle emissioni diverse dal CO₂ nel settore del trasporto aereo. La Commissione, se del caso, acclude alla relazione una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 337
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **cinque** anni dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

Entro il [OP: inserire la data corrispondente a **tre** anni dopo la data in cui il presente regolamento diventa applicabile], la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi che si prefigge e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.

Or. en

Emendamento 338
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione di cui al primo comma comprende:

(a) una valutazione degli impatti di una prescrizione obbligatoria volta a quantificare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra in base alle norme stabilite nel presente regolamento per tutti i soggetti che organizzano e forniscono servizi di trasporto. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di imporre ai soggetti interessati di calcolare e comunicare le emissioni di gas a effetto serra;

(b) una valutazione della fattibilità della contabilizzazione e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nell'intero ciclo di vita dei servizi di trasporto, comprendendo la costruzione, la manutenzione e lo smaltimento dei veicoli. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di introdurre una metodologia armonizzata a livello dell'Unione per il calcolo di tali emissioni prodotte nel ciclo di vita.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se del caso, una richiesta di cui all'articolo 4, paragrafo 5, per rivedere la norma di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al fine di utilizzare una metodologia basata sull'intero ciclo di vita.

Or. en

Emendamento 339

Nicola Danti

Proposta di regolamento

Articolo 18 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione comprende inoltre:

a) una valutazione delle conseguenze dell'attuazione e dell'applicazione del presente regolamento alla luce delle operazioni subappaltate;

b) una valutazione delle conseguenze in relazione agli incentivi amministrativi, finanziari o operativi nazionali introdotti dagli Stati membri come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo).

Or. en

Emendamento 340

Marian-Jean Marinescu, Gheorghe Falcă, Karolin Braunsberger-Reinhold, Barbara Thaler, Massimiliano Salini

Proposta di regolamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Allegato – Norme internazionali

Entro il [OP: inserire la data

corrispondente a 12 mesi dopo la data di adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 1 bis] la Commissione adotta un atto delegato che istituisca un allegato del presente regolamento comprendente le norme internazionali aggiornate di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 341
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] *ai soggetti che forniscano o organizzino servizi di trasporto di merci e passeggeri nell'Unione e calcolino le emissioni di gas a effetto serra di servizi di trasporto che iniziano, transitano o terminano nel territorio dell'Unione e comunichino a terzi informazioni disaggregate in merito a tali emissioni per fini commerciali o normativi.*

A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], il presente regolamento si applica a qualsiasi soggetto che fornisca servizi di trasporto di merci o passeggeri che iniziano, transitano o terminano nel territorio dell'Unione.

Or. en

Emendamento 342
Nicola Danti

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **36** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 343
Pascal Canfin

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 344
Silvia Modig, Elena Kountoura

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 345

Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **42** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento

2. Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **24** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 346
Jan-Christoph Oetjen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
Direttiva 2023/0266
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, **l'articolo 6, paragrafo 1**, l'articolo 7, paragrafo 4, **l'articolo 8, paragrafo 1**, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Le imprese dovrebbero poter accedere ai dati secondari il più tempestivamente possibile, al fine di garantire una comunicazione continua nel più breve tempo dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, le banche dati fornite dalla Commissione dovrebbero pertanto essere rese disponibili quanto prima poiché costituiscono un requisito fondamentale per l'utilizzo dei dati secondari ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 347
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l'articolo 7, paragrafo 4, ***l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 1,*** l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 348
Anna Deparnay-Grunenberg, Bas Eickhout

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, l'articolo 7, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

3. Tuttavia l'articolo 4, paragrafi da 4 a 6, ***l'articolo 6, paragrafo 1,*** l'articolo 7, paragrafo 4, ***l'articolo 8, paragrafo 1,*** l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 11, paragrafo 6, l'articolo 13, paragrafo 9, e l'articolo 15, paragrafo 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 349
Tiemo Wölken, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Maria Grapini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per quanto riguarda le

microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione^{1 bis}, gli articoli da 4 a 9 e l'articolo 12, paragrafo 1, si applicano [OP: inserire la data corrispondente a 60 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

^{1 bis} Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

Or. en